

		SENT. N. 129/2026/R	
		REPUBBLICA ITALIANA	
		IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
		LA CORTE DEI CONTI	
		SEZIONE GIURISDIZIONALE	
		PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	
		composta dai seguenti magistrati:	
	Alberto RIGONI	Presidente f.f.	
	Riccardo PATUMI	Consigliere – relatore	
	Khelena NIKIFARAVA	Primo Referendario	
		ha pronunciato la seguente	
		SENTENZA	
		Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 46730 del registro di segreteria	
		promosso a istanza della Procura regionale nei confronti di Paolo BORIONI ,	
		nato ad Adria (Ro), il 20 giugno 1963, c.f. BRNPLA63H20A059R,	
		rappresentato e difeso dall'Avvocato Lorenzo Ruggeri;	
		Visto l'atto di citazione;	
		Visti gli altri atti e documenti di causa;	
		Uditi, nell'udienza pubblica del 24 giugno 2026 tenuta con l'assistenza del	
		segretario dott. Enrico Tiberi, il relatore Consigliere Riccardo Patumi, il	
		Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Regionale Guida	
		lorio, nonché l'Avvocato Lorenzo Ruggeri per il convenuto.	
		FATTO	
		1. Con atto di citazione depositato in data 18 febbraio 2026, la Procura	
		contabile regionale evidenzia di aver esercitato l'azione contabile nei confronti	
		del nominato in epigrafe, operatore della Polizia Municipale del Comune di	

SENT. N. 129/2026/R

San Giovanni Marignano (Rn), a seguito della ricezione di una delibera di riconoscimento di un debito fuori bilancio, del Consiglio comunale di San Giovanni Marignano (RN), concernente un contenzioso giuslavoristico.

1.1. In data 14 ottobre 2020 c'era stata una discussione tra il convenuto e la sua collega Marta Marchiani nel corso della quale, secondo quanto affermato da quest'ultima e riportato dalla Procura contabile, il primo, urlando e avvicinandosi alla scrivania della prima e alla presenza di un altro collega, si sarebbe aperto i pantaloni all'altezza della zona inguinale evidenziando con le due mani l'organo sessuale, che inoltre avrebbe agitato sempre con le mani affermando *"d'ora in poi parlerai solo con il mio c..."*, appoggiandolo sulla scrivania; successivamente, si sarebbe calato i pantaloni piegandosi in avanti e mostrando alla collega le natiche nude, muovendo il bacino a destra e a sinistra.

1.2. L'Ufficio per i procedimenti disciplinari del Comune iniziava nei confronti di entrambi un procedimento disciplinare per rimprovero scritto; quindi anche nei confronti dell'agente Marta Marchiani per aver offeso il convenuto nel corso della discussione.

La signora Marta Marchiani ha promosso un contenzioso davanti al Giudice del lavoro.

Il Tribunale di Rimini, con sentenza n. 181/2022, ha annullato la sanzione disciplinare comminata alla signora Marta Marchiani ed ha condannato il Comune al risarcimento del danno in suo favore per violazione del codice delle pari opportunità tra uomo e donna e dell'art. 2087 del cod. civ. (rubricato "Tutela delle condizioni di lavoro"), liquidandone l'ammontare in 15.000,00 euro, oltre interessi e spese legali.

SENT. N. 129/2026/R

Il Comune conseguentemente adottava la delibera consiliare n. 16/2023, di riconoscimento di un debito fuori bilancio di euro 26.056,00, successivamente liquidato.

A seguito di un'impugnazione da parte del Comune di San Giovanni Marignano, la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza n. 511/2023, ha confermato la condanna al risarcimento, ma ha riformato la sentenza di primo grado in merito alla sanzione disciplinare, giudicando la condotta della signora Marchiani comunque rilevante sotto l'aspetto disciplinare.

La Corte di Cassazione, Sezione del lavoro, con sentenza n. 33746/2024, da ultima, ha confermato il risarcimento ed ha affermato l'erroneità della statuizione della Corte d'appello lì ove era stata ritenuta legittima la sanzione disciplinare; tuttavia, ciò nell'ambito di un *obiter dictum*, non essendo stato oggetto d'impugnazione il relativo capo della sentenza.

1.3. Sul piano penale il convenuto nell'odierno giudizio è stato prima assolto dal Tribunale di Rimini che, con sentenza n. 920/2023, ha ritenuto non fosse integrato dalle sue condotte il reato di molestie.

La Corte di Cassazione penale, Sezione I, con sentenza n. 18142/2024 ha annullato quest'ultima sentenza con rinvio allo stesso Tribunale che, con sentenza n. 398/2025, appellata da Borioni, lo ha condannato a due mesi di arresto per il reato di cui all'art. 660 c.p. ("Molestie o disturbo alla persona").

1.4. A seguito di **invito a dedurre** da parte della Procura contabile regionale Paolo Borioni ha presentato deduzioni scritte che non sono state considerate sufficienti dall'Accusa ad archiviare il procedimento.

1.5. Il Pubblico Ministero, in diritto, innanzitutto evidenzia che la fattispecie attiene a un'ipotesi di responsabilità amministrativa da **danno indiretto**,

SENT. N. 129/2026/R

essendo stata esercitata l'azione di rivalsa da parte dell'Amministrazione di appartenenza per aver risarcito un terzo danneggiato dalla condotta anti giuridica di un proprio dipendente.

Il presupposto del **danno** viene individuato, quindi, nell'esborso sostenuto dal Comune per risarcire la signora Marta Marchiani a seguito di condanna passata in giudicato, per l'importo di 15.000,00 euro, oltre a rivalutazione e interessi legali. La Procura contabile non ha considerato danno erariale quello conseguente alle spese legali, in quanto secondo l'Accusa queste ultime afferirebbero al diritto di difesa dell'ente; inoltre, in considerazione della circostanza che sono espressione della regolazione della soccombenza e, comunque, rilevando come scelte assunte autonomamente dal Comune interessato; in particolare, quelle relative all'impugnazione della sentenza di primo grado e la successiva, con la decisione di ricorrere dinanzi alla Corte di Cassazione.

Il danno cagionato, come sopra quantificato, secondo il Pubblico Ministero andrebbe addebitato principalmente al signor Paolo Borioni.

1.6. Il rapporto di servizio viene ravvisato dalla Procura contabile nel fatto che il convenuto era, ed è ad oggi, dipendente dal Comune di San Giovanni Marignano.

1.7. In merito al requisito dell'**anti giuridicità**, la Procura contabile afferma che la condotta del convenuto sarebbe stata illecita e contraria ai propri doveri di servizio. Le sentenze civili e penali pronunciate sui fatti in questione, secondo la Procura, in più parti darebbero atto di sostanziali ammissioni dei fatti da parte del Borioni, evidenziando condotte con un disvalore ed un'offensività particolarmente rilevanti e riprovevoli, soprattutto tenuto conto che il

SENT. N. 129/2026/R

destinatario era una persona di sesso femminile, attuate con comportamenti tali da rimarcare una differenza di genere e da creare un clima intimidatorio, umiliante e offensivo.

1.8. La Procura contabile dà atto delle deduzioni rese dal convenuto in fase istruttoria secondo le quali le sentenze civili pronunciate non andrebbero a stigmatizzare le sue condotte, bensì quelle del Comune di San Giovanni Marignano rese in qualità di datore di lavoro, in quanto aventi natura discriminatoria in sede disciplinare. In tale ottica, fra il Borioni e la Marchiani vi sarebbe stato un mero “alterco”, quale antefatto su cui si sarebbe innestata la ritenuta condotta discriminatoria del Comune di San Giovanni in Marignano a danno della signora Marchiani.

La Procura, pur non condividendo tale ricostruzione dei fatti, ritiene che comunque possa configurarsi un concorso soggettivo, con il coinvolgimento di altri soggetti intervenuti nella vicenda che, tuttavia, non sarebbe da ritenersi prevalente, né attuato con condotte connotate da dolo o colpa grave e, perciò, risulterebbe non perseguibile dalla Procura.

Il Pubblico Ministero ricorda la sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Rimini lì ove quest'ultimo ha affermato che la signora Marchiani *“ha subito sul posto di lavoro comportamenti indesiderati posti in essere da un collega per ragioni connesse al sesso ed aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità della lavoratrice e di creare un clima intimidatorio, ostile degradante, umiliante o offensivo [e] la discriminazione di genere posta in essere nell'occasione dalla datrice di lavoro che, a fronte del formale reclamo della vittima che aveva denunciato gli atti lesivi [...] ha disatteso la richiesta della ricorrente di non essere messa di turno con l'autore delle molestie ed*

SENT. N. 129/2026/R

inoltre indebitamente screditato e ridimensionato in modo omertoso le accuse formulate dalla MARCHIANI alla quale contestava finanche il fatto di avere diffamato e offeso l'autore delle molestie sessuali infiggendole per tale motivo una sanzione disciplinare.”; conseguentemente il Tribunale menzionato ha ravvisato “la ricorrenza nel caso di specie dei presupposti di una discriminazione attuata mediante molestie sessuali”.

L'incidenza prevalente in termini causali della condotta dell'odierno convenuto nella fattispecie, rispetto a quella degli altri dipendenti del Comune di San Giovanni Marignano intervenuti nella vicenda in particolare nel procedimento disciplinare a carico della signora Marchiani, troverebbe conferma anche nelle sentenze pronunciate a esito dei successivi gradi di giudizio, nonché nelle pronunce intervenute in sede penale.

1.9. L'Accusa ritiene altresì che possa ravvisarsi l'**elemento soggettivo** del dolo nella condotta del convenuto che sarebbe stata volontaria e consapevole, per quanto da collocarsi nell'ambito del diverbio avuto con la collega Marchiani.

Anche la causazione del danno sarebbe da considerarsi volontaria, sotto la forma del dolo eventuale, in quanto l'agente si sarebbe rappresentato il danno all'erario come possibile risultato della propria condotta e, ciononostante, si sarebbe determinato ad agire.

La Pubblica accusa ricorda in proposito gli indici che la giurisprudenza contabile ritiene rilevanti ai fini della sussistenza del dolo eventuale: 1) il grado di difformità della condotta tenuta rispetto a quella esigibile nel caso concreto; 2) le modalità che hanno caratterizzato la violazione; 3) la professionalità del funzionario e la sua conoscenza del contesto nel quale sono maturati i fatti;

SENT. N. 129/2026/R

4) la durata e la ripetizione della condotta; 5) la probabilità di verifica-
zione dell'evento dannoso; 6) la condotta successiva al fatto, quale l'adozione di mi-
sure in autotutela per rimediare all'illecito.

Nella fattispecie ricorrerebbe la macroscopica e consapevole violazione degli
obblighi di servizio da parte del signor Borioni nel porre in essere un'azione
sessualmente molesta a danno della collega. I conseguenti eventi
pregiudizievoli, in ragione dei diversi anni di servizio vantati dal convenuto,
sarebbero stati facilmente prevedibili; infine, mancherebbe ogni ravvedimento
in merito all'accaduto.

1.10. Circa il **danno risarcibile**, la Procura, nell'ambito del concorso
soggettivo nella vicenda che ha visto coinvolti oltre al signor Paolo Borioni altri
soggetti dipendenti dal Comune di San Giovanni Marignano, afferma che la
condotta del convenuto sarebbe stata quella più grave, in quanto integratrice
della molestia sessuale e all'origine dell'intera vicenda.

La gestione illecita del procedimento disciplinare secondo l'Accusa non
potrebbe essere equiparata alla condotta del signor Borioni, nemmeno dal
punto di vista soggettivo e della colpevolezza, in ragione della novità della
vicenda e della sua peculiarità, quest'ultima dimostrata dalla diversità dei
pronunciamenti emessi in sede civile in ordine alla rilevanza disciplinare della
condotta della signora Marchiani (irrilevante per il Tribunale di Rimini e per la
Corte di Cassazione, ma rilevante secondo la Corte di appello di Bologna).

Di conseguenza, la Procura regionale chiede che il danno erariale gravi a
carico del convenuto per la somma di euro 14.000,00 e che la rimanente parte
di euro 1.000,00 rimanga a carico dell'Amministrazione comunale, in
mancanza del presupposto della colpevolezza per poter proporre azione di

responsabilità nei confronti degli altri soggetti coinvolti.

1.11. Nel rassegnare le **conclusioni**, la Procura regionale chiede la condanna dell'odierno convenuto a pagare, a titolo di risarcimento del danno indiretto, 14.000,00 euro in favore del Comune di San Giovanni Marignano, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali.

2. Il **convenuto** si è costituito con una memoria depositata dal suo difensore in data 3 giugno 2026.

2.1. Preliminarmente, il difensore ricorda che nel giudizio contabile per danno indiretto devono comunque essere accertati gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa autonomamente dal giudicato civile.

2.2. Afferma che nella fattispecie difetterebbe il nesso causale diretto tra la condotta del convenuto e l'esborso erariale, in quanto la condanna del Comune deriverebbe non automaticamente dalla molestia, ma dalla successiva gestione datoriale discriminatoria.

Ricorda come il Tribunale di Rimini abbia affermato che il Comune di San Giovanni in Marignano ha "screditato e ridimensionato in modo omertoso le accuse" non adottando adeguate misure protettive.

Quindi, la domanda risarcitoria promossa dalla signora Marchiani nel giudizio del lavoro sarebbe stata accolta non in ragione della condotta dell'odierno convenuto, bensì per la violazione degli articoli 25 e 26 del d.lgs. n. 198/2006 e dell'art. 2087 codice civile da parte del datore di lavoro. La condotta del convenuto costituirebbe un mero antecedente storico della vicenda, ma non causa immediata e diretta dell'esborso erariale.

La catena causale sarebbe stata complessa e, rispetto all'esborso al quale è stato condannato il Comune, elemento decisivo sarebbe stato integrato dalla

SENT. N. 129/2026/R

condotta datoriale, con conseguente impossibilità di ravvisare un nesso causale diretto tra la condotta del convenuto e l'esborso stesso.

2.3. Il concorso dell'Amministrazione comunale nella vicenda risulterebbe, secondo la difesa del convenuto, determinante ed assorbente, in quanto il Giudice del lavoro avrebbe individuato la discriminazione proprio nell'omessa risposta organizzativa e disciplinare del datore di lavoro.

L'esborso erariale trarrebbe origine da autonome determinazioni organizzative e disciplinari dell'ente pubblico, che avrebbero avuto efficacia causale propria e sopravvenuta rispetto alla condotta materiale contestata al convenuto.

Ne consegue che tale concorso non sarebbe stato correttamente liquidato equitativamente dalla Procura contabile in 1.000 euro; al contrario, al Comune *de quo* andrebbe attribuita una quota assorbente del danno, tale da escludere l'addebito mosso al convenuto.

2.4. Sostiene che nella fattispecie non potrebbe comunque ravvisarsi l'elemento soggettivo del dolo eventuale del convenuto.

In particolare, ricorda che i fatti in questione si sono sviluppati nel contesto di un alterco improvviso e concitato di alterazione emotiva inconciliabile con la ricostruzione di una lucida accettazione del danno pubblico come evento accessorio, che è comunque elemento ulteriore rispetto alla volontarietà della condotta, pur disciplinarmente rilevante, del convenuto.

Ricorda la giurisprudenza secondo la quale il dolo eventuale richiede l'effettiva rappresentazione dell'evento e non solo la sua mera astratta prevedibilità.

2.5. Afferma che la sentenza di condanna nel processo penale del Tribunale di Rimini n. 398/2025 non avrebbe rilievo nel presente giudizio in quanto

SENT. N. 129/2026/R

appellata. Inoltre, in ragione della circostanza che, poiché l'art. 660 del codice penale, che punisce le molestie, tutela beni giuridici diversi da quelli rilevanti in sede contabile, l'eventuale accertamento in sede penale del fatto non colmerebbe l'onere probatorio da parte dell'Attore circa l'imputazione al convenuto dell'esborso sostenuto dal Comune di San Giovanni in Marignano.

2.6. Nel rassegnare le **conclusioni**, chiede:

- in via principale, che sia dichiarata l'infondatezza della domanda, poiché l'addebito contestato deriverebbe in via immediata e prevalente da autonome condotte discriminatorie del Comune di San Giovanni in Marignano, in quanto non sarebbe provato un nesso causale diretto tra la condotta del convenuto e l'esborso da parte dell'ente locale per la vicenda *sub iudice*;

- ancora in via principale, che sia dichiarato il concorso causale interamente assorbente del danno erariale riconducibile ai dipendenti dell'amministrazione comunale che hanno gestito il procedimento disciplinare e responsabili delle misure organizzative successive alla segnalazione della dipendente, con conseguente rigetto dell'addebito nei confronti del convenuto.

Con vittoria di spese.

3. Nel corso dell'**udienza**, tenutasi a porte chiuse a seguito di decisione del Presidente del Collegio per ragioni di buon costume ai sensi dell'art. 91, comma 2 del codice della giustizia contabile, le parti hanno sostanzialmente ribadito quanto già rappresentato nelle rispettive memorie e le relative conclusioni.

DIRITTO

1. In **assenza di questioni pregiudiziali e preliminari** è possibile esaminare direttamente il merito del giudizio.

SENT. N. 129/2026/R

2. In via del tutto preliminare si evidenzia che, proprio in ragione della nota **autonomia del giudizio contabile** da quello penale, richiamata anche dalla difesa con la memoria di costituzione, se per un verso in questa sede devono essere accertati tutti gli elementi dell'eventuale responsabilità del convenuto, anche sulla base degli atti del procedimento in sede lavoristica e delle indagini penali depositati, che sono liberamente valutabili ai fini della decisione, per altro verso non è necessario attendere il giudicato penale, apparendo la causa matura per la decisione.

In particolare, a parere di questo Collegio assumono un fondamentale rilievo ai fini dell'accertamento della responsabilità erariale del convenuto gli esiti del giudizio dinanzi al Giudice del lavoro in quanto proprio da esso è conseguito un danno per il Comune di San Giovanni in Marigliano, ponendosi invece il giudizio in sede penale su un altro piano e a tutela di diversi beni giuridici.

Nello specifico, il riferimento è alla sentenza di primo grado, la n. 181/2022 del Tribunale di Rimini, Sezione civile, Settore lavoro; dalla sentenza n. 511/2023 della Corte di appello di Bologna, Sezione lavoro; infine, dalla sentenza n. 33746/2024 della Corte di Cassazione, Sezione lavoro.

3. Innanzitutto, è evidente la sussistenza, all'epoca dei fatti, di un **rapporto di servizio** tra la pubblica amministrazione e l'odierno convenuto, in quanto appartenente alla Polizia municipale e chiamato a rispondere per condotte strettamente connesse al proprio servizio.

4. L'**antigiuridicità della condotta** del convenuto emerge dagli atti in modo inconfutabile.

Tale condotta, seppur provata entro limiti meno ampi rispetto alle dichiarazioni della signora Marta Marchiani riportate dall'Accusa, è stata sicuramente

SENT. N. 129/2026/R

discriminatoria ed integrante una molestia sessuale, lì ove il signor Borioni, in presenza di un testimone, ha indicato i propri organi genitali alla collega ed ha affermato “*d’ora in poi parla con ‘sto c...*”. La molestia sessuale, infatti, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 198/2006, consiste in un comportamento indesiderato posto in essere per ragioni connesse al sesso, avente lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, come avvenuto nel caso all’attenzione di questo Collegio. Questo anche a prescindere da altre condotte contestate al convenuto rispetto alle quali manca comunque un riscontro da parte del testimone che ha assistito alla prima parte della discussione.

Dagli atti è effettivamente emerso che le molestie in questione sono state attuate nel corso di un’accesa discussione nell’ambito della quale, in realtà, proprio la convenuta ha per prima trascorso offendendo alcuni stretti familiari del signor Borioni. Tuttavia, come evidenziato dal Giudice del lavoro con la sentenza di primo grado, vi è comunque una “*evidente sproporzione*” tra le condotte dei due appartenenti alla Polizia municipale, anche dovuta al fatto che il comportamento del signor Borioni, ha marcato con forza una differenza di genere a svantaggio di quello femminile in contrasto con la normativa antidiscriminatoria, al contempo integrando gli estremi di un reato, quello di molestie in luogo pubblico, ex art. 660 c.p. (ciò, in assenza di una previsione nel nostro ordinamento penale che punisca specificamente le molestie sessuali).

Per quanto sopra esposto, la condanna a carico del Comune di San Giovanni in Marignano è stata esplicitamente ricondotta dal Giudice del lavoro, in tutti

SENT. N. 129/2026/R

e tre i gradi di giudizio, alle molestie sessuali perpetrate ad opera del signor Borioni in ragione della sua condotta palesemente antigiuridica, oltre che alla condotta discriminatoria imputabile al datore di lavoro.

Per completezza si evidenzia che per escludere la responsabilità del convenuto non potrebbe argomentarsi sulla base della circostanza che la sentenza n. 33746/2024 della Corte di Cassazione, Sezione del lavoro, si è dilungata esclusivamente nell'analizzare le illegittime condotte datoriali. Si tratta, infatti, di una necessaria conseguenza del fatto che il ricorso era stato proposto dal solo Comune di San Giovanni in Marignano solo in riferimento alla propria condotta discriminatoria.

5. Il nesso di causalità tra la condotta del convenuto e l'evento dannoso è sicuramente ravvisabile.

Il danno che il Comune è stato chiamato a risarcire, infatti, è stato riconosciuto dal Giudice del lavoro in tutti e tre i gradi di giudizio ed è infine passato in giudicato, come conseguenza tanto delle discriminazioni a opera dell'odierno convenuto attuate mediante molestie sessuali, quanto delle condotte discriminatorie attuate dal Comune nei confronti della signora Marta Marchiani.

Si tratta, come emerge dagli atti, di condotte che hanno contribuito autonomamente alla condanna del Comune. Peraltro, anche nel dispositivo della sentenza n. 181/2022 del Tribunale di Rimini si dà atto dell'accertamento sia della discriminazione attuata dall'odierno convenuto mediante molestie sessuali, sia della discriminazione di genere a opera del datore di lavoro.

6. A parere di questo Collegio giudicante nella fattispecie è ravvisabile altresì il necessario elemento soggettivo, in particolare il dolo eventuale, come

SENT. N. 129/2026/R

chiara rappresentazione dell'illiceità della condotta e consapevole

accettazione dell'evento dannoso che da essa sarebbe potuto conseguire.

Esso si evince, in particolare, dalla circostanza che l'odierno convenuto è un

appartenente alla Polizia municipale di esperienza che era ben in grado di

valutare, anche in ragione dell'attività che quotidianamente è chiamato a

svolgere, le possibili conseguenze delle proprie azioni.

7. Tuttavia, dagli atti, e in particolare dalle sentenze del Giudice del lavoro

relative ai tre gradi di giudizio, emerge altresì come la condanna del Comune

di San Giovanni in Marigliano sia conseguita anche alla condotta

discriminatoria del Comune, in qualità di datore di lavoro il quale, ha concorso

in modo rilevante a cagionare il danno oggetto dell'odierno giudizio.

In particolare, il Comune si è reso responsabile, secondo il Giudice del lavoro,

di avere iniziato un procedimento disciplinare a carico della signora Marchiani,

peraltro contestandole la medesima sanzione disciplinare rispetto alla quale

è stato chiamato a difendersi il signor Borioni, per essersi resa protagonista

di "scambi di parole inappropriate" omettendo di valorizzarne la condizione di

vittima e nonostante l'evidente sproporzione tra le due condotte in argomento.

In tal modo è stato posto in essere dall'Amministrazione un atto

discriminatorio "*tale da produrre un ulteriore effetto umiliante in pregiudizio di*

chi sia già stato vittima dell'offesa primaria" (C. cass. Sent. n. 33746/2024),

peraltro dotato di portata disincentivante anche per gli altri lavoratori che si

trovassero a subire vicende analoghe e ponendosi in contrasto con i principi

dettati delle convenzioni internazionali in materia.

Il Tribunale di Rimini, nel complesso, operando una valutazione che questo

Collegio ritiene convincente, fa riferimento a "*un atteggiamento complessivo*

SENT. N. 129/2026/R

tenuto dal Comune nei confronti di Marchiani Marta volto a sminuire ed ostracizzare quanto da lei denunciato”.

L’ente locale *de quo*, inoltre, avrebbe ignorato le richieste della signora Marchiani di non essere più assegnata a turni di lavoro assieme al signor Borioni. Quest’ultima condotta, tuttavia, è stata contestata dal Comune e non risulta provata.

La Corte di Cassazione è in ogni caso netta nell’affermare che è indubbia la *“ricorrenza dell’ipotesi di trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro e ai danni della ricorrente”.*

Per completezza, si evidenzia anche che non si ritiene condivisibile l’argomentazione, sviluppata dalla Pubblica Accusa per sminuire la responsabilità datoriale nella fattispecie, basata sulla circostanza per cui la Corte d’Appello ha ritenuto corretto l’esercizio dell’azione disciplinare. Infatti, seppur con un *obiter dictum* in quanto non oggetto del ricorso, la successiva pronuncia della Corte di Cassazione n. 33746/2024 ha manifestato *“perplexità sul fatto che sia stata confermata una sanzione nei riguardi della lavoratrice, per la reazione alle offese altrui, senza valorizzare la condizione di vittima in cui la stessa si è trovata ad agire”*, poi ritenendo di dover esprimere ancora più chiaramente il principio di diritto per cui *“la contestazione disciplinare [...] nei confronti del dipendente che presenti reclami o effettui segnalazioni alla Pubblica Amministrazione per comportamenti discriminatori di genere costituisce trattamento discriminatorio [...]”.*

8. Pur non avendo la Procura ritenuto di esercitare l’azione nei confronti dei funzionari del Comune di San Giovanni Marignano che, con le loro condotte

SENT. N. 129/2026/R

discriminatorie, hanno contribuito alla condanna della loro Amministrazione e quindi a cagionarle il danno oggetto dell'odierno giudizio, questo Organo giurisdizionale non può esimersi dal tenere conto del loro apporto causale nel determinare la quota di **danno risarcibile** dal convenuto.

Il Giudice del lavoro ha infatti stigmatizzato con pari severità sia la condotta discriminatoria attuata mediante una molestia sessuale dal signor Paolo Borioni, che quella datoriale. Ciò emerge in particolare dalla sentenza di primo grado, mentre per le ragioni precedentemente esposte la Corte di Cassazione si è soffermata solo sulle condotte illecite datoriali.

Ne consegue che si ritiene equo condannare il convenuto al cinquanta per cento del danno subito dal Comune di San Giovanni in Marignano. Tale quantificazione non consegue certo a una valutazione bonaria della condotta del convenuto, la cui gravità è, a parere di questo Collegio, indiscutibile bensì, alla necessità di tenere conto dell'apporto causale da parte del datore di lavoro e, quindi, al disposto di cui all'art. 1, comma 1-quater della legge n. 20/1994 per la quale *“Se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso”*.

9. Conclusivamente, per quanto sopra esposto il sig. Paolo Borioni dev'essere condannato a risarcire il danno indiretto cagionato al Comune di San Giovanni in Marignano, nella misura del cinquanta per cento dello stesso, quindi pari a 7.500,00 euro, somma già rivalutata.

10. Pur non avendo il Pubblico Ministero domandato la condanna alle **spese** di giudizio a carico della parte convenuta, questo Organo giudicante sarebbe comunque facoltizzato a procedere in tal senso in forza del disposto di cui

SENT. N. 129/2026/R

all'art. 31 del codice della giustizia contabile per il quale *“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”*. Da tale previsione, infatti, consegue che la condanna alle spese costituisce una conseguenza accessoria della soccombenza (cfr. Sez. Giur. Emilia-Romagna, sent. n. 85/2025).

Tuttavia, l'accoglimento solo parziale, in particolare a poco più del cinquanta per cento, della richiesta attorea costituisce una valida ragione per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, in accoglimento parziale della domanda attorea, condanna il convenuto a pagare l'importo di 7.500,00 (settemilacinquecento/00) euro, somma già rivalutata, in favore del Comune di San Giovanni in Marignano, oltre agli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza fino al soddisfo.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 24 giugno 2026.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F.

Riccardo PATUMI Alberto RIGONI

(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 31 luglio 2026

Il Direttore di Segreteria

Dr. Laurino Macerola (f.to digitalmente)